PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE

Art. 1

Il termine per gli accertamenti sanitari riguardanti i militari invalidi provvisti di assegno privilegiato ordinario rinnovabile di cui all'art. 9, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e' portato a sei mesi prima della scadenza dell'assegno.

Versione in vigore dal 2 febbraio 1954, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie
Estremi	Legge 27 dicembre 1953, n. 993
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-titolari-di-pensioni-privilegiate-ordinarie/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it